

"MERCATO CONTADINO DI CASALE CORTE CERRO"

(Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007).

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/11/2025

Indice

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ubicazione e requisiti del mercato
- Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 4 Formulazione delle domande per
l'assegnazione dei posteggi
- Art. 5 Formazione della graduatoria
- Art. 6 Applicazione della graduatoria definitiva
- Art. 7 Revoca/decadenza della
concessione
- Art. 8 Merceologie ammesse
- Art. 9 Funzionamento del mercato
- Art. 10 Obblighi dei partecipanti
- Art. 11 Disposizioni igienico-sanitari
- Art. 12 Modalità di vendita dei prodotti
- Art. 13 Attività collaterali
- Art. 14 Esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Carta dei principi del mercato agricolo

Allegato "A"

Allegato "B" planimetria

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il comune di Casale Corte Cerro istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, denominato "*MERCATO CONTADINO DI CASALE CORTE CERRO*", di seguito definito "mercato".
2. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
 - accorciare la filiera agroalimentare per ottenere prezzi più vantaggiosi per il consumatore nonché la garanzia della qualità e stagionalità dei prodotti, spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
 - promuovere la cultura rurale per trovare un nuovo connubio tra agricoltura e modernità, e rafforzare il legame con il territorio di produzione;
 - offrire integrazione di reddito alle imprese agricole, soprattutto per le aree marginali;
 - promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale, che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente, sia per la sicurezza stradale.

Art. 2 Ubicazione e requisiti del mercato

1. Il mercato dei produttori agricoli si svolge il secondo sabato di ogni mese nella piazza xxv Aprile in frazione Ramate. Nel caso l'orario di svolgimento coincida con eventi e manifestazioni, potrà essere temporaneamente spostato in altro luogo indicato da apposita ordinanza. All'interno dei rispettivi spazi assegnati non potranno sostare veicoli, eccetto quelli classificati come "negozi mobili".
2. Il mercato osserva i seguenti orari:
 - inizio allestimento ore 08:00;
 - inizio vendita ore 8.30;
 - cessazione attività di vendita ore 13.00;
 - sgombero entro le ore 14:00.
3. Il mercato è composto complessivamente da n° 10 posteggi, la cui disposizione e le relative dimensioni sono gestite direttamente dal Comune di Casale Corte Cerro, secondo lo schema di cui alla planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera "B".

Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii..
2. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 4 Formulazione delle domande per l'assegnazione dei posteggi

Chi intende ottenere l'assegnazione triennale di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti, deve presentare al Comune di Casale Corte Cerro una domanda in carta legale, su apposito modello comunale, per la partecipazione al MERCATO nei tre anni successivi.

Nel MERCATO gli imprenditori agricoli possono ottenere una sola concessione/autorizzazione che comprenderà il giorno di posizionamento ed il relativo numero di posteggio.

Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità, i seguenti dati:

1. Il possesso dei requisiti morali;
2. autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 3 di questo Regolamento;
3. autocertificazione indicante il preciso riferimento ai prodotti che saranno oggetto di vendita al MERCATO, i seguenti dati:
 - a. le tipologie merceologiche delle proprie produzioni ortofrutticole e dei relativi fondi utilizzati (riferimento catastale);
 4. adeguamento sanitario dell'azienda di produzione, se previsto;
 5. l'eventuale idoneità sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;
 6. documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 5, al fine del calcolo del punteggio per la collocazione in graduatoria;
 7. impegno al rispetto del presente disciplinare

Nella domanda di ammissione è prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, relativa all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare, all'art. 1 comma 5, all'art. 2 comma 1 e all'art. 6 comma 3 del presente atto.

La domanda per l'inserimento in graduatoria deve essere sottoscritta dal titolare dell'azienda agricola a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel

caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le assegnazioni dei posteggi avverranno in base alla posizione di graduatoria ottenuta da ciascun imprenditore agricolo.

Art. 5 Formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria, finalizzata all'assegnazione annuale dei posteggi, l'ufficio comunale applica i seguenti criteri preferenziali:

requisiti	punti
Aziende agricole aventi sede legale e coltivazioni nel Comune di Casale Corte Cerro	8
Aziende agricole aventi sede legale nel Comune di Casale Corte Cerro aventi coltivazioni in Comuni confinanti	5
Aziende agricole aventi coltivazioni in Casale Corte Cerro e sede legale in Comuni confinanti	3
Aziende agricole aventi sede nei comuni dell'Unione montana del Cusio e del Mottarone	2
Aziende agricole aventi sede in Regione Piemonte	1
Aziende agricole con produzioni di qualità certificata (biologica, docg, igp, pat, de.co., marchi di qualità, ecc.)	2
Aziende agricole che trattano prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 E ISO 22005	1

A parità di punteggio, valgono i seguenti criteri (nell'ordine):

- la titolarità di agricoltori di età inferiore ai quaranta anni;
- la data ed al numero di protocollo di arrivo della domanda.

Art.6 Applicazione della graduatoria definitiva

Per l'applicazione della graduatoria definitiva, l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con modalità ritenute più idonee, durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria.

Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciatari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.

Agli assegnatari verrà rilasciata una concessione/autorizzazione triennale, al fine di poter dimostrare il titolo di accesso al MERCATO ed al preciso posteggio e per il periodo richiesto.

Art. 7 Revoca/decadenza della concessione

La concessione/autorizzazione alla vendita è revocata quando vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio.

In caso di 5 assenze consecutive complessive nel corso dell'anno solare, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal Comune l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal MERCATO, con conseguente decadenza della concessione/autorizzazione.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà escludere dal MERCATO l'azienda agricola che non rispetta il presente Regolamento.

Art. 8 Merceologie ammesse

1. Le merceologie ammesse e individuate per ogni singolo posteggio, sono le seguenti:
 - a) ortofrutticoli e funghi;
 - b) uova;
 - c) miele e derivati dall'alveare;
 - d) trasformati di carne, salumi, formaggi, pane, ecc.;
 - e) fiori, piante da frutto;
 - f)olio e derivati;
 - g)vino e distillati;
 - h) riso e derivati;
 - i) prodotti di erboristeria non aventi scopi medicinali e terapeutici.

Art. 9 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale.
3. All'atto dell'istituzione del mercato verrà individuato un referente, tra i partecipanti, incaricato della gestione di un apposito foglio presenze. Tale documento sarà aggiornato a cura del referente e consegnato all'Ufficio di Polizia Locale del comune di Casale Corte Cerro con cadenza trimestrale.
4. Nel mercato non è ammessa la "spunta". I posteggi eventualmente rimasti vuoti non potranno essere assegnati nel corso della giornata di mercato e rimarranno tali per l'intera durata della stessa.

La partecipazione al mercato è consentita esclusivamente secondo le modalità individuate all'art. 4 del presente Regolamento, la cui gestione è di competenza esclusiva del Comune di Casale Corte Cerro.

Art. 10 Obblighi dei partecipanti

1. Ogni partecipante è tenuto al pagamento dei canoni, tasse e tributi comunali previsti, secondo le modalità contemplate dai regolamenti per l'applicazione di tali tariffe.
2. Tutti i partecipanti devono:
 - a) porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel precedente articolo 8;
 - b) occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni;
 - d) operare nel rispetto della vigente normativa relativa al mercato e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
 - e) osservare l'orario di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e l'orario di apertura fissati secondo le modalità di cui al precedente articolo 2;
 - f) lasciare completamente sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto o residuo, al termine dell'attività (e comunque entro l'orario di sgombero), l'area concessa e, durante tutto il mercato, deporre in modo ordinato i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno del proprio posteggio.
 - g) Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere obbligatoriamente rimossi e portati al proprio domicilio dagli operatori agricoli, essendo vietato l'abbandono nell'area di mercato.
 - h) dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti;
 - I) l'attività di vendita al dettaglio deve avvenire mediante l'apposizione di un cartello od altro idoneo mezzo, indicante in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di prodotto e/o per unità di misura (tale ultima indicazione è altresì obbligatoria per la vendita di prodotti sfusi) e l'indicazione, attraverso la collocazione di altri cartelli e/o mezzi comunque idonei in corrispondenza di ogni singolo prodotto, della rispettiva

località di provenienza e/o di produzione.

Art. 11 Disposizioni igienico - sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonché le ulteriori disposizioni in materia adottate a livello Regionale.
2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.
3. Il banco vendita/negozi mobile utilizzato deve possedere i seguenti requisiti, in conformità con l'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
3. Gli alimenti presenti sul mercato devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vista igienico sanitario. Gli agricoltori, in quanto operatori del settore alimentare (OSA), sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.
4. Ai sensi del Regolamento CE 178/2004 di introduzione del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'agricoltore è tenuto a dare precisa informazione ai clienti sull'origine dei prodotti.

Art.12 Modalità di vendita dei prodotti

1. È possibile frazionare, su richiesta dell'acquirente, i prodotti posti in vendita come, a titolo puramente esemplificativo, salumi, formaggi, frutta e verdura o come cocomeri, cavoli, verze, zucche, purché, al momento del frazionamento, vengano osservate tutte le norme igienico sanitarie vigenti e, a tale scopo, è comunque consigliato il frazionamento e il sottovuoto in azienda.
2. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441.
3. L'operatore agricolo deve indicare su apposito cartello predefinito, chiaro e ben visibile, le informazioni che riportino:
 - a) la denominazione aziendale;
 - b) la sede dell'azienda;

- c) il sistema colturale adottato;
 - d) l'eventuale adesione a certificazioni (a titolo esemplificativo BIO), disciplinari, consorzi o marchi;
 - e) il simbolo dell'eventuale associazione di categoria a cui si è aderito, nonché l'eventuale logo del Mercato.
4. L'operatore agricolo deve fornire tutte le informazioni utili al consumatore con l'esposizione, accanto ad ogni prodotto, di apposito cartellino/etichetta predefinita in cui sia indicato in modo chiaro, inequivocabile e ben leggibile per il consumatore:
 - a) la tipologia del prodotto;
 - b) il prezzo (a collo o per unità di misura secondo le modalità previste dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17 del Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 206/2005);
 - c) la provenienza (qualora il prodotto posto in vendita provenga da altra azienda è necessaria l'indicazione, oltre che della provenienza, anche della denominazione e sede dell'impresa produttrice);
 - d) ogni altra informazione prevista dalla vigente normativa nazionale e comunitaria relativamente alla commercializzazione ed etichettatura dei prodotti, nonché sulla tutela dei consumatori.
 5. I prodotti posti in vendita dovranno avere un prezzo "equo" sia per il produttore sia per il consumatore.
 6. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono transitare o sostare nell'area del Mercato, salvo per il periodo necessario per lo scarico e carico merci rispettivamente in orario antecedente all'inizio del mercato e successivo alla chiusura dello stesso oppure salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale. È comunque fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati indispensabili per la vendita (es. banchi frigo).

Art. 13 Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale.

Articolo 14 Esercizio del commercio in forma itinerante

1. Nel giorno di svolgimento del mercato è vietata, al di fuori delle aree di sosta prolungata o di quelle individuate da apposita ordinanza comunale, ogni forma di vendita ambulante.

2. Resta salvo il rispetto delle norme contenute nel vigente C.d.S..

Art. 15 Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.
3. Chiunque esercita l'attività fuori dal territorio o dal posteggio assegnato, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al responsabile del Settore Vigilanza, a cui compete anche l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Art. 16 – Carta dei Principi del Mercato Agricolo

1. Il funzionamento e la gestione del Mercato Agricolo Comunale si ispirano ai valori e agli obiettivi contenuti nella "**Carta dei Principi del Mercato Agricolo**", allegata al presente regolamento sotto la lettera "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La Carta dei Principi definisce le finalità etiche, sociali e ambientali cui devono attenersi gli operatori, gli organizzatori e i soggetti partecipanti.

Allegato A -carta dei principi;

Il Mercato ospita produttori locali che ne condividono i contenuti, per aprire loro nuovi spazi di commercializzazione e promozione dei prodotti, rivolgendosi ad una platea di pubblico variegata ed ampia.

Lo spazio dedicato al Mercato è occasione di scambio di prodotti agricoli e trasformati, ma anche luogo di incontro e confronto sul tema delle produzioni e dell'alimentazione.

Le aziende agricole coinvolte sono produttori di prossimità che propongono le loro specialità ad un prezzo equo e trasparente. A questi, si affiancano operatori dell'agricoltura sociale e del commercio equo e solidale per rafforzare l'offerta al cittadino nel rispetto delle logiche ed etiche di produzione.

L'adesione al Mercato contadino implica l'adesione ai seguenti principi:

- **Economia di relazione:** l'economia di relazione è preferita all'economia di mercato perché consente di stabilire forme di solidarietà concreta tra consumatori e produttori, accomunati dal perseguitamento di obiettivi comuni, quali la salute, l'ambiente e la dignità del lavoro.
- **Filiera corta:** accorciare la filiera produttiva, favorendo sistemi di scambio completi, capaci di trasmettere "il sapore dei prodotti", ma anche la "bellezza di un paesaggio", "la cultura di un territorio" ed il "valore di una comunità". La filiera corta è riconosciuta come scelta strategica per favorire l'economia locale, preservare colture e culture locali, stimolando la produzione di alimenti di qualità. La vendita diretta valorizza il ruolo di presidio ambientale del territorio dei produttori locali, consente il contenimento dei prezzi dei prodotti alimentari, nonché il controllo e la conoscenza tra consumatori e produttori.
- **Garanzia Partecipata:** incentivare i Sistemi di Garanzia Partecipata, interni al mercato, per avvicinare i produttori ai cittadini e costruire un rapporto di fiducia e trasparenza; questo implica il coinvolgimento di tutti, produttori e consumatori, nella selezione e controllo dei soci.

- **Prezzo equo e trasparente:** l'equità e la trasparenza del prezzo sono ricercati come elemento del rapporto di solidarietà instaurato tra produttori e consumatori.
- **Reti di economia solidale:** promuovere un'altra economia, senza sfruttamento del lavoro e dell'ambiente, dove la comunità è artefice di reti di sviluppo sostenibile ed egualitario.
- **Agricoltura biologica:** l'agricoltura biologica/biodinamica è riconosciuta come la miglior tecnica di produzione agricola che possa preservare l'ambiente e la salute, tanto di chi lavora, quanto di chi consuma i prodotti della terra.
- **Sostenibilità ambientale:** la verifica della sostenibilità ambientale dei prodotti destinati al consumo deve essere effettuata analizzando tutto il ciclo di vita del bene, dalle materie prime impiegate fino allo smaltimento della materia post-consumo.
- **Agricoltura contadina:** l'agricoltura contadina è riconosciuta come moderna forma di produzione, alternativa alla produzione industrializzata, che consente la massima valorizzazione del lavoro umano e garantisce un reddito dignitoso ai produttori agricoli.